



Canone Unico Patrimoniale

una gestione consapevole per le occupazioni di suolo pubblico, la pubblicità e i servizi di rete, con particolare attenzione alle criticità legate alla riduzione in pristino

Intervento di Alessandro Merciarì

Responsabile Area Legale Spezia Risorse SpA

Docente ANUTEL e CONFENTRATE

Autore per il Sole 24 Ore

Articolo 1 Comma 816 Legge 160/2019

1 Istituzione del canone patrimoniale

A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce:

TOSAP la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,

COSAP il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,

ICP E DPA l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,

CIMP il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari

CANONE NON RICOGNITORIO il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

2 Comprensività del canone

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Quanto è cambiato il mondo dei cosiddetti tributi minori con l'avvento del CUP?



Osservatorio privilegiato

Il presupposto del canone

Occupazione di aree pubbliche

819. Il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

Diffusione di messaggi pubblicitari

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

un'entrata particolarmente complessa nella sua gestione dalle grandi potenzialità, sia in termini di risorse finanziarie sia di governo del territorio e della sua fruizione per i cittadini e per le attività imprenditoriali. Occorre tutelare tutte le parti, sia di chi svolge attività economiche con lo sfruttamento delle concessioni ed autorizzazioni, sia di chi vede limitare la propria libertà e vive questi atti amministrativi come un sacrificio imposto

Il CUP come voce rilevante del bilancio comunale: un'entrata patrimoniale che non è più un tributo minore.

Le occupazioni di suolo pubblico



vari esempi di occupazioni di suolo pubblico, tra cui dehors di ristoranti, cantieri edili, mercati, eventi temporanei e altre forme di utilizzo dello spazio urbano.

La diffusione di messaggi pubblicitari



diverse forme di pubblicità nello spazio pubblico, inclusi cartelloni pubblicitari, insegne luminose, pubblicità su mezzi di trasporto e altre forme di comunicazione visiva in ambito urbano.

Il presupposto pubblicitario del CUP è di esclusiva competenza comunale

Pratica Amministrativa | 14 febbraio 2023 | n. 1 | di Alessandro Merciarì

<u>IN CASO DI OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO</u>				
	strada urbana comunale	strada urbana provinciale	strada extra urbana comunale	strada extra urbana provinciale
centro abitato fino a 10.000	CUP: COMUNE	CUP: PROVINCIA	CUP: COMUNE	CUP: PROVINCIA
	CONC.: COMUNE	CONC.: COMUNE	CONC.: COMUNE	CONC: PROVINCIA
centro abitato superiore 10.000	CUP: COMUNE	CUP: COMUNE	CUP: COMUNE	CUP: PROVINCIA
	CONC.: COMUNE	CONC.: COMUNE	CONC.: COMUNE	CONC: PROVINCIA
<u>IN CASO DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE</u>				
	strada urbana comunale	strada urbana provinciale	strada extra urbana comunale	strada extra urbana provinciale
centro abitato fino a 10.000	CUP: COMUNE	CUP: COMUNE	CUP: COMUNE	CUP: COMUNE
	AUT.: COMUNE	AUT.: COMUNE	AUT.: COMUNE	AUT: PROVINCIA
centro abitato superiore 10.000	CUP: COMUNE	CUP: COMUNE	CUP: COMUNE	CUP: COMUNE
	AUT.: COMUNE	AUT.: COMUNE	AUT.: COMUNE	AUT: PROVINCIA

ENTRATA TRASVERSALE AI PIU' SETTORI DELL'ENTE LOCALE

Uno dei temi più interessanti che riguarda la nuova disciplina del Canone Unico è rappresentato dal legame con le disposizioni contenute nel Codice della Strada.

Un rapporto strettissimo che ha visto le diverse fasi, amministrativa e di riscossione dell'entrata, compenetrarsi come non avveniva in precedenza con i prelievi sostituiti dalla nuova entrata patrimoniale.

Con i precedenti prelievi i punti di contatto c'erano ma a differenza di ora non erano decisivi nella gestione dell'entrata. Oggi chi si dedica alla riscossione del CUP non può più ignorare i numerosi riferimenti al CdS.



835. Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

1

Ufficio Tributi

Gestione delle entrate e riscossione del canone

2

Ufficio Tecnico

Valutazione tecnica delle occupazioni e installazioni pubblicitarie

3

Polizia Locale

Controllo e vigilanza sul territorio

4

Ufficio Commercio

Gestione delle autorizzazioni per attività commerciali

Il Canone Unico Patrimoniale richiede una collaborazione trasversale tra diversi settori dell'ente locale per una gestione efficace e integrata.

Importanza del censimento delle utenze: una mappatura completa del territorio è essenziale per avviare attività accertative e verificare le autorizzazioni.



Smart24
Tributi Locali

Riviste

C'è ancora molto da fare nella gestione del CUP

 *Pratica Amministrativa* | 21 ottobre 2022 | n. 5 | di **Alessandro Merciarì**

I temi di NT+ Tributi e bilanci a cura di Anutel

La nuova banca dati nel canone unico

di Alessandro Merciarì () - Rubrica a cura di Anutel*

30 Marzo 2021

Censimento delle utenze

La vigilanza sul territorio e la gestione delle concessioni consente il governo del proprio territorio che, oggi più che mai, deve essere tutelato e valorizzato impedendo occupazioni e impiantistica pubblicitaria senza controllo da parte dell'Ente, che invece deve sempre perseguire obiettivi di sicurezza e fruibilità delle strade e delle aree pubbliche.

Obiettivi

- Tutela del territorio
- Valorizzazione degli spazi pubblici
- Controllo delle occupazioni
- Regolamentazione dell'impiantistica pubblicitaria
- Sicurezza e fruibilità delle strade e aree pubbliche

Attività accertativa

Aspetto sanzionatorio – comma 821

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

L'attività accertativa prevede sanzioni per occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi, con indennità e sanzioni pecuniarie proporzionate al canone dovuto.

Riviste

Le sanzioni previste in caso di abusivismo

 *Pratica Amministrativa* | 14 novembre 2023 | n. 1 | di **Alessandro Merciarì**

I

Riviste


L'indennità nel Canone Unico, ancora molte incertezze su come e quando applicarla

 *Pratica Amministrativa* | 21 marzo 2023 | n. 1 | di **Alessandro Merciarì**

Attività accertativa

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 comma 822

822. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.



Condizioni necessarie per evitare la riduzione in pristino:

non basta pagare il canone, è indispensabile avere un'autorizzazione valida!

possibilità di regolarizzazione per i contribuenti non in regola

Riviste

CUP. La procedura per la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi collocati sulle strade del territorio comunale

PA Pratica Amministrativa | 26 febbraio 2024 | n. 1 | di Alessandro Merciarì



Piano generale degli impianti pubblicitari

Obiettivo del Piano

L'obiettivo del Piano è quello di regolamentare la distribuzione degli impianti pubblicitari sul territorio di competenza, al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici Comunali e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie.

Criteri per la stesura del piano generale:

Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.

b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.

c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale

d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.


LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 comma 831

Occupazioni permanenti del territorio comunale

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria

Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti	euro 1,00

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.



Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

PRINCIPALI SERVIZI PUBBLICI COINVOLTI



Energia elettrica




Gas



Acquedotto e fognatura



Fonia



Trasmissione dati

PUBBLICI SERVIZI COINVOLTI

Reti di distribuzione

Le reti di distribuzione dei servizi pubblici occupano il suolo comunale in modo permanente.

Il canone si applica a tutte le occupazioni permanenti del territorio comunale effettuate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità.

Infrastrutture di rete

Le infrastrutture di rete sono fondamentali per l'erogazione dei servizi pubblici e sono soggette al pagamento del canone.

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 comma 831

Canone Unico Patrimoniale. Cos'è la soggettività passiva in via mediata e perché viene ignorata dalle principali Corporate della telefonia

Il settore della telefonia vede oggi sul mercato la presenza di alcune compagnie multinazionali che erogano servizi sfruttando le moderne tecnologie e fibre ottiche, TIM, Vodafone, Wind e Fastweb si dividono quasi il 90% dell'intero mercato nazionale

Il Sole 24 Ore
in Tribuna Locali

Riviste

Canone Unico Patrimoniale. Cos'è la soggettività passiva in via mediata e perché viene ignorata dalle principali Corporate della telefonia

Pratica Amministrativa | 8 luglio 2022 | n. 7 | di **Alessandro Merciarì**

Nell'ambito della disciplina del Canone Unico Patrimoniale, vi è un settore che più degli altri sta registrando problematiche nella sua applicazione. Si tratta delle occupazioni realizzate con cavi e condutture da parte delle aziende che erogano i pubblici servizi. A distanza di due anni dall'introduzione della nuova entrata, non vi è ancora condivisione sui criteri di applicazione del nuovo canone. Se oggi, grazie alla norma di interpretazione autentica contenuta nella legge 215/2021, di conversione del DL 146/2021, è pacifico il criterio di calcolo da applicare nei confronti delle società che distribuiscono gas ed energia elettrica, settori dove vi è una netta separazione tra chi è titolare delle infrastrutture e chi invece distribuisce il servizio, non si capisce come possa ancora risultare controverso il criterio di assoggettamento a carico delle diverse compagnie telefoniche che portano nelle case degli italiani i servizi voce e internet attraverso cavi e condutture presenti nel sottosuolo delle nostre città.

Il settore della telefonia vede oggi sul mercato la presenza di alcune compagnie multinazionali che erogano servizi sfruttando le moderne tecnologie e fibre ottiche, TIM, Vodafone, Wind e Fastweb si dividono quasi il 90% dell'intero mercato nazionale. I dati rilevabili dall'osservatorio trimestrale sulle comunicazioni pubblicato da AGCOM, l'Autorità Garante nelle Comunicazioni, ci dicono infatti come TIM copra oltre il 40 per cento del mercato, Vodafone circa il 16%, Wind e Fastweb il 14% ognuna. Dall'osservatorio si capisce chiaramente come il settore della telefonia sia quello dove si esprime al massimo la multicanalità, dove la condivisione dei cavi e delle condutture è incentrata dalle stesse normative europee in materia di telecomunicazioni.

Partendo da questi presupposti, e sulle esperienze vissute con i precedenti prelievi, è stata introdotta una delle principali novità nella disciplina della nuova entrata. Si tratta della cosiddetta soggettività passiva per via mediata, ovvero il realizzarsi del presupposto applicativo con il solo utilizzo delle infrastrutture di altri soggetti. Una vera novità, con la quale il Legislatore ha espressamente previsto e voluto, anche per le società che di fatto non sono titolari di alcuna occupazione, l'obbligo di dichiarazione e di pagamento del Canone in base al numero complessivo delle proprie utenze.

Questo significa che anche Vodafone, Wind e Fastweb sono sicuramente soggette al pagamento del Canone Unico con applicazione della tariffa forfetaria stabilita dal comma 831, dovendo riconoscere ad ogni comune un importo minimo di 800 Euro per il 2021 e di Euro 830 per il 2022 per effetto della rivalutazione in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Calcolo del canone

Il canone è calcolato in base al numero di utenze moltiplicate per una tariffa forfetaria, che varia a seconda della popolazione del comune.

Importo minimo

L'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a 800 euro.

Comunicazione e versamento

Il numero di utenze deve essere comunicato entro il 30 aprile di ogni anno, e il versamento del canone deve essere effettuato entro la stessa data tramite la piattaforma PAGO PA.

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 comma 831

Attività strumentali alla fornitura di pubblici servizi

Con la legge 17 dicembre 2021 viene inoltre stabilito che alle occupazioni effettuate dalle imprese che svolgono attività strumentali alla fornitura dei servizi di pubblica utilità debba essere applicato il canone di cui al comma 831, tuttavia non commisurato né alle utenze del servizio né ai metri quadrati occupati, ma applicato in misura fissa in 800 euro annuali. Questa importante precisazione risolve l'interpretazione normativa per quelle aziende che hanno infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, ma che, al contrario di questi ultimi, non hanno alcun rapporto diretto con l'utente. Tra le società esercenti attività strumentali all'erogazione di servizi pubblici rientrano anche le aziende che, pur ponendo in essere occupazioni con cavi e condutture, tuttavia non raggiungono con tali strutture i singoli utenti, in quanto trasportano i beni ed i servizi da erogare solo per un tratto limitato, al termine del quale subentra un altro vettore di diversa natura, come, ad esempio, l'etere. Tali aziende come detto devono perciò corrispondere l'importo minimo di € 800,00



Punti chiave:

- Canone fisso di 800 euro annuali per attività strumentali
- Si applica a imprese senza rapporto diretto con l'utente
- Include aziende che occupano solo tratti limitati di infrastrutture
- Risolve l'interpretazione normativa per queste categorie di aziende

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 comma 831

comma 831-bis alla legge 27 dicembre
2019, n.160:

831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Il dl Semplificazioni ha imposto la tariffa forfettaria alle infrastrutture di comunicazione

Antenne, cambia il canone unico

Azzerata l'autonomia impositiva degli enti. Ricadute sui conti

DI ALESSANDRO MERCIARI

Con la conversione del decreto legge n. 77 (legge n.108/2021) è stata introdotta, a fine luglio, una importante novità nella disciplina del canone unico, l'entrata che da quest'anno ha sostituito i precedenti prelievi sulla pubblicità e sulle occupazioni di suolo pubblico che insistono sulle aree demaniali e in quelle appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali. Si tratta del comma 831-bis (aggiunto all'art. 1 della legge n.160/2019 dall'art. 40, comma 5-ter della legge n.108/2021) con il quale si è chiuso il cerchio sulla disciplina delle occupazioni realizzate dalle aziende che erogano i servizi di pubblica utilità. La nuova

norma impone l'applicazione della tariffa forfettaria per tutte le occupazioni realizzate da infrastrutture di comunicazione elettronica che non sono già attratte dalla previsione contenuta nel comma 831 della legge 160/2019. Come noto, questo comma regolava solo le occupazioni di sottosuolo realizzate con cavi e conduttore, demandando ai singoli regolamenti comunali la disciplina e l'impianto tariffario per le antenne della telefonia mobile, i ripetitori e le stazioni radio base. La novità normativa avrà un effetto dirompente rispetto a quanto accaduto finora. Gli enti locali che abitualmente riscuotevano, per queste tipologie di occupazioni, cifre importanti utili a rimpolpare i propri bilanci, si ritroveranno improvvisamen-

te in forte difficoltà, vedendo azzerata la loro potestà e autonomia impositiva riconosciuta in materia di proprie entrate. Tuttavia, la norma è stata voluta dal legislatore per garantire la tutela della concorrenza nel mercato dei servizi di pubblica utilità e protesa prioritariamente alla sfida sulla digitalizzazione, che vede le economie dei Paesi più evoluti confrontarsi nel mondo delle telecomunicazioni. Le ricadute economiche sulle entrate dei comuni saranno per questo motivo importanti. Negli ultimi anni le amministrazioni locali avevano infatti imposto tariffe elevate legate proprio alle concessioni per l'installazione di antenne e ripetitori; del resto il beneficio economico che le compagnie telefoniche traggono dallo sfrutta-

mento del suolo pubblico e il contemporaneo sacrificio che viene imposto alla collettività in termini di salute pubblica, rappresentano due elementi che hanno finora ampiamente giustificato l'entità dei canoni riscossi. A questo punto, ritenendo difficile ipotizzare una inversione di tendenza, bene faranno gli amministratori locali, anche per voce di Anutel, a invocare il rispetto dei principi contenuti nell'articolo 119 della Costituzione, chiedendo con forza allo Stato un adeguato ristoro per questa evidente sottrazione di autonomia finanziaria di entrata disposta in ragione dello sviluppo delle reti di comunicazione.

Il legislatore, da parte sua, dovrà meglio chiarire la portata di questa norma e la sua decorrenza. È legittimo

nel frattempo ipotizzare una validità solo a partire dal 2022, dovendo i comuni gioiosamente rispettare gli equilibri finanziari di bilancio, che, chiaramente, per il 2021 sono già stati definiti sulla base di tariffe deliberate in piena autonomia. Per i prossimi anni sarà invece fondamentale prevedere un adeguato paracadute a favore degli enti locali che ancora una volta sono stati penalizzati in nome di obiettivi ritenuti strategici per il Paese.

docente Anutel

Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi



Punti principali:

- Canone di 800 euro per ogni impianto di comunicazione elettronica
- Si applica agli operatori non coperti dal comma 831
- Il canone non è modificabile e non sono applicabili altri oneri
- Importi rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT
- Versamento entro il 30 aprile di ogni anno tramite piattaforma digitale

Questa disposizione chiarisce il trattamento fiscale per gli operatori di servizi di comunicazione elettronica, stabilendo un canone fisso e semplificando il processo di pagamento.